

MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI
RIEPILOGATIVI, IN LIRE, DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.
(Allegato VII al decreto 21 ottobre 1992)

A. Nel titolo II, sezione 1, note generali, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

“Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

- a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
- b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;
- c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6 e quelli che li presentano con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine;
- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;
- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine.”.

B. Nel titolo II, sezione 1, le istruzioni per la compilazione della colonna 5 (natura della transazione) sono sostituite dalle seguenti:

“Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, rilevabili ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).”.

C. Nel titolo II, sezione 1, alle istruzioni per la compilazione delle colonne 10 (condizioni di consegna) e 11 (modo di trasporto) è aggiunto il seguente capoverso:

“La colonna va compilata soltanto dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire.”.

D. Nel titolo III, sezione 1, note generali, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

“Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

- a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
- b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;
- c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 7 e quelli che li presentano con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di origine;
- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e, se trattasi di elenchi mensili o trimestrali, nomenclatura combinata;
- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di provenienza, paese di origine e provincia di origine.”.

E. Nel titolo III, sezione 1, le istruzioni per la compilazione della casella n. 6 (natura della transazione) sono sostituite dalle seguenti:

“Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, rilevabili ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).”.

F. Nel titolo III, sezione 1, alle istruzioni per la compilazione della colonna 5 (ammontare delle operazioni in valuta) è aggiunto il seguente capoverso:

“La colonna non va compilata se lo Stato membro rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.”.

G. Nel titolo III, sezione 1, alle istruzioni per la compilazione delle colonne 11 (condizioni di consegna) e 12 (modo di trasporto) è aggiunto il seguente capoverso:

“La colonna va compilata soltanto dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, arrivi da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire.”.
